

**2011/0276(COD)**

02.04.2012

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006  
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: *Ádám Kósa*



## BREVE MOTIVAZIONE

La recente proposta della Commissione comprende numerosi elementi nuovi che hanno dato luogo a profonde divergenze in seno al Consiglio e al Parlamento europeo: in quest'ultimo caso non solo tra gruppi politici ma anche tra deputati di affiliazione politica analoga. La posta in gioco è tutt'altro che trascurabile: niente meno che la coesione di una comunità in continua crescita e l'allentamento – sulla base di una solidarietà comune – delle tensioni derivanti dall'interdipendenza reciproca tra i vari Stati membri, regioni e popoli. Tale solidarietà è inconcepibile – in particolare sulla base di considerazioni occupazionali e sociali – se non si garantiscono pari opportunità, ragion per cui occorre combattere, nel modo più equo e duraturo possibile, le diseguaglianze imputabili a differenze storiche, economiche e sociali, essendo questo l'obiettivo primario in un nuovo secolo in cui l'Europa si è trasformata in un gigante economico in assenza però, a tutt'oggi, di una rete capillare e armoniosa di solidarietà.

Nel frattempo, nonostante i notevoli successi e risultati ottenuti in passato sul versante dell'integrazione, l'Europa si trova di fronte a diversi tipi di crisi. È confrontata a sfide simultanee di natura istituzionale, finanziaria, economica, sociale e demografica, come pure a sfide nei settori della politica energetica, dei trasporti e della logistica. Allo stesso tempo, tali sfide potrebbero anche essere considerate anche delle opportunità, purché si basino su cambiamenti appropriati, che siano cioè fondati su un equilibrio duraturo e siano continui e prevedibili. Qualsiasi cambiamento più radicale richiede pertanto un approccio cauto e ponderato, in particolare per quanto riguarda un sistema funzionante di organismi incaricati della sua attuazione.

La proposta legislativa in esame si richiama a una linea di pensiero risalente a oltre 50 anni fa, che pone l'accento sulla pace e sullo sviluppo, e si basa sulla solidarietà generatasi nei primissimi tempi tra gli Stati membri fondatori e nutrita non solo dalla solidarietà sociale ma anche – e in misura sempre crescente – dal concetto di coesione. Da ciò è scaturita la mentalità che, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, è diventata, negli ultimi decenni, la ragione principale e allo stesso tempo più allettante dell'allargamento, ossia un'Unione in continua crescita. Ciò è vero in quanto la forza del mercato comune e del comune agire risiedeva finora in un sistema che garantiva un certo grado di redistribuzione dettagliata basata sulla solidarietà.

Tutti dovrebbero godere di pari opportunità per poter beneficiare della solidarietà europea, nel rispetto delle caratteristiche degli Stati membri e dell'entità della loro popolazione e, in particolare, in modo tale che lo strumento legislativo da adottare non arrechi, contemporaneamente, un danno inaccettabile a singoli Stati membri. Il che non è compito da poco. Tuttavia, ciò non deve assolutamente implicare una dispensa dall'auspicio di rafforzare la disciplina nella gestione dei fondi comuni, bensì l'esatto opposto: il denaro dei contribuenti europei non deve essere vittima di leggerezza e irresponsabilità.

Al tempo stesso, il rigore non deve essere fine a se stesso né imporre requisiti amministrativi sempre più impraticabili agli Stati membri responsabili dell'attuazione a fronte di una riduzione dei diritti. Poteri e obblighi (responsabilità) devono essere commisurati ai diritti e alle aspettative, alla stregua della loro ripartizione tra le istituzioni. Il relatore è fermamente convinto che i crescenti poteri non debbano essere accompagnati da una relativa diminuzione della competenze della Commissione. La riduzione degli oneri sostenuti dagli enti amministrativi nazionali o dagli organi esecutivi regionali o locali dagli Stati membri deve

essere modificata solo proporzionalmente e in misura giustificabile, sulla base di calcoli appropriati e argomenti oggettivi.

Lo scopo dello strumento legislativo dovrebbe consistere unicamente nel garantire che ogni centesimo stanziato a favore della solidarietà e della coesione tra i cittadini europei consegua la propria finalità e ad evitare che, in ultima analisi, con l'avvento di allargamenti su larga scala e con la crescente realizzazione di un mercato comune e più integrato, si riducano i finanziamenti necessari.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1** **Proposta di regolamento** **Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che ***alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per*** garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

#### *Emendamento*

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione, ***sulla base del suo programma nazionale di riforma***. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che ***gli Stati membri garantiscano*** il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

Or. en

## Motivazione

*In assenza di una proposta concreta di codice di condotta, permane incertezza circa le ragioni dell'introduzione di un tale strumento, nonché le sue finalità e la sua natura.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 11

###### *Testo della Commissione*

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, **nonché** a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

###### *Emendamento*

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, **nonché a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.**

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 14

###### *Testo della Commissione*

(14) **La Commissione dovrebbe** adottare **con atto delegato** un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

###### *Emendamento*

(14) **È opportuno** adottare un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave **quali raccomandazioni** per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

Or. en

## Motivazione

*Le disposizioni proposte da includere nel QSC dovrebbero essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.*

### **Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.

#### *Emendamento*

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione ***sulla base del suo programma nazionale di riforma***. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.

Or. en

### **Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i

#### *Emendamento*

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante ***e criteri per la loro osservanza al fine di*** garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. ***Siffatte condizionalità ex ante dovrebbero essere pertinenti ai fini dell'efficacia del contributo dei Fondi nei singoli casi di investimento***. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi, ***tenendo debitamente conto***

pagamenti a favore del programma.

*dell'esperienza precedente e della particolare situazione dello Stato membro in questione.*

Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

Or. en

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati *nel 2017 e nel 2019*. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla *nel 2019* qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

*Emendamento*

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. ***Il quadro di riferimento dei risultati dovrebbe includere finalità e tappe fondamentali ambiziose ma realistiche, tenendo debitamente conto della particolare situazione e della natura degli interventi previsti dallo Stato membro.*** La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati ***due volte durante il periodo di programmazione, in anni da definirsi di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione.*** Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla ***nell'anno stabilito di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione,*** qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato

in modo inefficiente. *Occorre che la Commissione tenga conto degli eventuali variazioni della situazione economica e sociale in grado di incidere sul raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi.*

Or. en

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. *Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione*

*Emendamento*

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare, *tenendo conto del suo programma nazionale di riforma.*



*sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.*

Or. en

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 58**

*Testo della Commissione*

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, **il 5%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

*Emendamento*

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, **lo 0,1%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

Or. en

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 59**

*Testo della Commissione*

(59) Per quanto riguarda i fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al **2%** dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

*Emendamento*

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al **6%** dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 88**

*Testo della Commissione*

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda ***un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune,*** norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione,

*Emendamento*

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda ***le*** norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione ***indicativa*** del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri

l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Or. en

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 90**

*Testo della Commissione*

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di

*Emendamento*

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni che approvano i contratti di partenariato ***stabiliti di comune accordo***, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai

sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie

Or. en

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2**

*Testo della Commissione*

2) "quadro strategico comune": il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave **che** ciascun Fondo del QSC deve **sostenere** e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione;

*Emendamento*

2) "quadro strategico comune": il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave **quali raccomandazioni di cui** ciascun Fondo del QSC deve **tenere conto in base alle priorità di investimento** e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione **ai fini dell'attuazione dell'articolo 174 del trattato**;

Or. en

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 18**

*Testo della Commissione*

18) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo

*Emendamento*

18) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli che, **tenendo conto del suo programma nazionale di riforma**, definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e

Stato membro;

approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

Or. en

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 24 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***24 bis) "condizionalità ex ante": un fattore critico predefinito in maniera concreta e precisa, che costituisce un presupposto indispensabile per l'attuazione efficace ed efficiente del contenuto concreto dell'investimento da finanziare a titolo di uno qualsiasi dei Fondi del QCS, cui è intimamente connesso e su cui incide direttamente.***

Or. en

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ***sulla base dei programma nazionali di riforma***, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

Or. en

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 4 – paragrafo 10**

##### *Testo della Commissione*

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

##### *Emendamento*

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, ***nonché delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali e degli organismi che agiscono ai diversi livelli amministrativi in qualità di autorità di gestione.***

Or. en

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 5 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

***3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

##### *Motivazione*

*In assenza di una proposta concreta di codice di condotta, permane incertezza circa le ragioni dell'introduzione di un tale strumento, nonché le sue finalità e la sua natura.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 7 bis**

***Accessibilità per le persone con disabilità***

***Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l'accessibilità per le persone con disabilità sia rispettata in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.***

Or. en

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 10 – comma unico**

*Testo della Commissione*

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC.

*Emendamento*

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in ***raccomandazioni sulle*** azioni chiave per i Fondi del QSC.

Or. en

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 11 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) per ciascun obiettivo tematico, ***le*** azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

*Emendamento*

a) per ciascun obiettivo tematico, ***raccomandazioni sulle*** azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

Or. en

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 11 – comma unico – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

*Emendamento*

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi, ***in conformità delle priorità degli Stati membri***;

Or. en

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 12**

*Testo della Commissione*

***Adozione e revisione***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.***

***Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.***

***Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Le disposizioni proposte da includere nel QSC dovrebbero essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria.*



### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 14 – comma unico – lettera a – punto i**

##### *Testo della Commissione*

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

##### *Emendamento*

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle ***raccomandazioni sulle*** azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, ***tenendo conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro***;

Or. en

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 14 – comma unico – lettera a – punto v**

##### *Testo della Commissione*

v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

##### *Emendamento*

v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi, ***in conformità delle priorità dello Stato membro***;

Or. en

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte II – articolo 14 – comma unico – lettera b – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99,

##### *Emendamento*

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99,

corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

corredate, se del caso, di un elenco **indicativo** delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

Or. en

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 14 – comma unico – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

*Emendamento*

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà **e dalla disoccupazione** o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione **sociale**, con particolare riguardo per **le persone con disabilità e** le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

Or. en

**Emendamento 27**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 14 – comma unico – lettera d – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

*Emendamento*

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle **pertinenti** condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

Or. en

**Emendamento 28**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva **il** contratto di partenariato entro **sei mesi** dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

*Emendamento*

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva **gli elementi del** contratto di partenariato **di cui all'articolo 14, lettera a), punti iii) - iv) e vi) - vii), e lettera d), punti i) - iii)**, entro **quattro mesi** dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Or. en

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 16 – comma unico**

*Testo della Commissione*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

*Emendamento*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese, **attuare nel contesto del programma nazionale di riforma e di altre strategie**, di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Or. en

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

*Emendamento*

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante **e sono stabiliti i corrispondenti criteri per il loro soddisfacimento** nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili, **riguardanti l'efficacia del contributo del Fondo nei singoli casi di investimento**, siano soddisfatte.

Or. en

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Quando agisce conformemente al paragrafo 5, la Commissione tiene debitamente conto della situazione nello Stato membro interessato e delle sue precedenti esperienze per quanto riguarda il soddisfacimento della pertinente condizionalità ex ante.**

Or. en

**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 18 – comma unico**

*Testo della Commissione*

*Il 5%* delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

*Emendamento*

*L'1%* delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

*Motivazione*

*La disposizione proposta solleva serie preoccupazioni quanto alle ripercussioni che potrebbe avere sul sistema globale dei Fondi del QSC, sui poteri della Commissione e sul livello dell'onere amministrativo per gli Stati membri.*

**Emendamento 34**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro **nel 2017 e nel 2019** alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.

*Emendamento*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I. ***La verifica dei risultati viene effettuata due volte durante il periodo di programmazione, in anni che sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione.*** Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di garantire la flessibilità e di tener conto della situazione nei diversi Stati membri, le modalità di svolgimento della verifica dei risultati devono essere decise di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione.*

**Emendamento 35**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri *nel 2017 e nel 2019*.

*Emendamento*

2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri *negli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati*.

Or. en

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La verifica tiene conto degli eventuali cambiamenti nella situazione economica e sociale che possono influenzare il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi.*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata *nel 2017* riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata *nell'anno della prima verifica* riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe

per *il 2016*, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

fondamentali previste per *l'anno precedente all'anno della prima verifica dei risultati*, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato

Or. en

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Sulla base della verifica effettuata *nel 2019*, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

*Emendamento*

2. Sulla base della verifica *finale* effettuata *nell'anno della seconda verifica dei risultati*, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali, *tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni esterne e dei cambiamenti del PIL dell'Unione europea e dello Stato membro interessato*. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

Or. en

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 20 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro

*Emendamento*

3. Qualora una verifica dei risultati *effettuata a norma del paragrafo 2* dimostri che una priorità non ha conseguito *in misura*

di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

*significativa* le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo *e alle precedenti osservazioni della Commissione*.

Or. en

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – capitolo 4 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Condizionalità macroeconomiche*

*Emendamento*

*Assistenza agli Stati membri con difficoltà di bilancio*

Or. en

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 21**

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 42**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri *unitamente al* contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro *sei mesi* dall'*approvazione* del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono

*Emendamento*

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri *entro 3 mesi dalla presentazione del* contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro *nove mesi* dall'*adozione* del quadro strategico comune. Tutti i



accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Or. en

**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 24 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

*Emendamento*

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7, **7 bis** e 8.

Or. en

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 40 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

*Emendamento*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione, ***prestando attenzione ad evitare duplicazioni e oneri amministrativi supplementari.***

Or. en

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 44 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato ***nel 2017*** riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento

*Emendamento*

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato ***nell'anno della prima verifica dei risultati*** riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel

degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7, **7 bis** e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

Or. en

**Emendamento 46**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 44 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato **nel 2019** e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

*Emendamento*

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato ***nell'anno della seconda verifica dei risultati*** e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

**Emendamento 47**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 45 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. ***Nel 2017 e nel 2019*** copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.

*Emendamento*

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. ***Negli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati*** copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.

Or. en

**Emendamento 48**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 45 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi *dal 2017 e 2019*.

*Emendamento*

3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi *dagli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati*.

Or. en

**Emendamento 49**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*l bis) l'adeguatezza delle misure pianificate per garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;*

*Emendamento*

Or. en

**Emendamento 50**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*j bis) sostegno allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile per quanto riguarda il coinvolgimento dei rappresentanti dei gruppi vulnerabili.*

*Emendamento*

Or. en

**Emendamento 51**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 56 – comma 2**

*Testo della Commissione*

1. Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in **un conto separato e reimpiegato** allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

*Emendamento*

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in **una codificazione contabile separata e reimpiegata** allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Or. en

**Emendamento 52**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 58 – comma unico – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) un tasso forfettario fino al **20%** dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

*Emendamento*

a) un tasso forfettario fino al **30%** dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

Or. en

**Emendamento 53**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 58 – comma unico – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) un tasso forfettario fino al **15%** dei costi diretti ammissibili per il personale;

*Emendamento*

b) un tasso forfettario fino al **20%** dei costi diretti ammissibili per il personale;

Or. en

**Emendamento 54**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

*Emendamento*

c) imposta sul valore aggiunto **recuperabile**. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Or. en

*Motivazione*

*È fondamentale mantenere le attuali disposizioni sull'ammissibilità dell'IVA, al fine di evitare un onere finanziario supplementare e di conseguenza il rischio di una significativa diminuzione dell'uso dei fondi da parte degli Stati membri. L'ammissibilità dell'IVA non recuperabile è molto importante soprattutto per i comuni e le regioni, in particolare quelle meno sviluppate, che altrimenti sarebbero confrontate a difficoltà ancora maggiori rispetto a quelle attuali.*

**Emendamento 55**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il **10%** del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il **3%** del sostegno del FEASR a livello del programma;

*Emendamento*

b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il **15%** del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il **5%** del sostegno del FEASR a livello del programma;

Or. en

**Emendamento 56**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

*Emendamento*

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato ***in misura proporzionale*** laddove, entro cinque anni, ***e nel caso specifico delle PMI entro tre anni***, dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

Or. en

**Emendamento 57**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 74 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di ***nove mesi*** qualora:

*Emendamento*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di ***sei mesi*** qualora:

Or. en

**Emendamento 58**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

*Emendamento*

c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate, ***tenendo conto in particolare di eventuali eccezioni nel caso di una città capitale con un'elevata densità di popolazione e una concentrazione estremamente elevata di popolazione, sulla base del contratto di partenariato;***

Or. en

**Emendamento 59**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 84 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il **52%** di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

*Emendamento*

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il **45%** di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

Or. en

*Motivazione*

*In assenza di dati concreti che giustifichino l'ampio divario proposto tra le percentuali, è preferibile mantenere l'attuale flessibilità, tenendo conto delle differenze tra gli Stati membri. Le dotazioni dei singoli fondi dovrebbero essere decise nel contratto di partenariato, sulla base dei programmi nazionali di riforma e di altri programmi e strategie pertinenti dello Stato membro.*

**Emendamento 60**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 84 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. **Il 5%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

*Emendamento*

6. **Lo 0,1%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

Or. en

**Emendamento 61**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 85 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al **2%** dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al **6%** dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Or. en

*Motivazione*

*Sulla base delle norme previste dalla legislazione in vigore, non vi è alcuna ragione per aggiungere un ulteriore onere per gli Stati membri. Inoltre, occorre tener conto dell'elevato livello di complessità della politica di coesione e rispettare il principio di sussidiarietà sancito dal trattato.*

**Emendamento 62**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 86 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), **nel 2018** (verifica intermedia) e **nel 2022** (verifica ex post).

*Emendamento*

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), **nella** verifica intermedia e **infine nella** verifica ex post.

Or. en

**Emendamento 63**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii**



*Testo della Commissione*

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

*Emendamento*

iii) l'elenco **indicativo** delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

Or. en

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv**

*Testo della Commissione*

iv) l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

*Emendamento*

iv) l'individuazione **indicativa** delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

Or. en

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**

**Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

*Emendamento*

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà **e dalla disoccupazione** o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione **sociale**, con particolare riguardo per **le persone con disabilità e** le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

Or. en

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato IV, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

##### *Emendamento*

ii) per ogni condizionalità ex ante ***pertinente***, stabilita in conformità dell'allegato IV, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

Or. en

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto iii**

##### *Testo della Commissione*

iii) un elenco dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

##### *Emendamento*

iii) un elenco ***indicativo*** dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

Or. en

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto

##### *Emendamento*

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai

delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, *in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;*

finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione;

Or. en

#### **Emendamento 69**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Parte III – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii bis) una descrizione delle azioni specifiche per garantire l'accessibilità per le persone disabili durante la preparazione, l'elaborazione e l'esecuzione del programma operativo;*

Or. en

#### **Emendamento 70**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Parte III – articolo 87 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione.

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione *degli elementi* del programma operativo *di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera b, punti i) - ii), lettera d), lettera e), punti i) - ii), lettera g), punti i) - ii), e lettera h), punti i) - ii),* mediante atti di esecuzione.

Or. en

#### **Emendamento 71**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Parte III – articolo 89 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I programmi operativi incentrati sui gruppi vulnerabili quali i giovani, le donne, i*

*migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani poveri, le persone con disabilità e le minoranze etniche devono poter operare nel territorio indipendentemente dalle limitazioni geografiche di riferimento.*

Or. en

**Emendamento 72**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sull'accessibilità per le persone con disabilità;*

Or. en

**Emendamento 73**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) le azioni intese a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;*

Or. en

**Emendamento 74**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 101 – paragrafo 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati *nel 2017 e nel 2019* contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, *nonché*:

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati *negli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati* contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, *e possono, in funzione del contenuto e degli obiettivi dei*

*programmi operativi, contenere altresì informazioni sui seguenti elementi:*

Or. en

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, *ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili*, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

*Emendamento*

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

Or. en

**Emendamento 76**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*e bis) le azioni specifiche intese a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;*

*Emendamento*

Or. en

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i**

*Testo della Commissione*

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità

*Emendamento*

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà *e dalla disoccupazione* o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione *sociale*, con particolare riguardo

emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

per *le persone con disabilità e* le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

Or. en

### **Emendamento 78**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 106 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La strategia di comunicazione deve essere accessibile alle persone con disabilità.*

Or. en

### **Emendamento 79**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 108 – comma unico**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello **0,35%** della loro dotazione annua.

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello **0,25%** della loro dotazione annua.

Or. en

### **Emendamento 80**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Parte III – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare *il 75%*.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare *l'85%*.

Or. en

**Emendamento 81**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) nel 2014: **2%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

*Emendamento*

a) nel 2014: **3%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Or. en

*Motivazione*

*Il contenuto della legislazione in vigore (articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006) dovrebbe essere mantenuto alle lettere a), b) e c) per garantire una maggiore stabilità e sostenibilità e per contribuire ad affrontare le conseguenze della crisi economica in Europa.*

**Emendamento 82**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) nel 2015: **1%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

*Emendamento*

b) nel 2015: **2%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Or. en

**Emendamento 83**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) nel 2016: **1%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

*Emendamento*

c) nel 2016: **2%** dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Or. en

**Emendamento 84**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad **un programma operativo**, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del **secondo** esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

*Emendamento*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad **uno Stato membro**, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del **terzo** esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con la motivazione degli emendamenti all'articolo 124, è opportuno garantire una maggiore flessibilità per gli Stati membri anche per quanto riguarda il disimpegno. Inoltre, occorre garantire una maggiore prevedibilità quale principio fondamentale del nuovo quadro legislativo.*

**Emendamento 85**  
**Proposta di regolamento**  
**Parte III – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

*Emendamento*

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito **in misura significativa** le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

Or. en

**Emendamento 86**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – punto 1 – parte introduttiva**



*Testo della Commissione*

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per **gli anni 2016 e 2018** e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

*Emendamento*

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per **due anni specifici del periodo di programmazione, che precedono gli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati, che sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione**, e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Or. en

**Emendamento 87**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per **il 2016** comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per **il 2018** includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione **e, se del caso, indicatori di risultato**. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

*Emendamento*

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per **l'anno che precede l'anno della prima verifica dei risultati** comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per **l'anno che precede l'anno della seconda verifica dei risultati** includono indicatori finanziari **e** indicatori di realizzazione. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

Or. en

**Emendamento 88**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – punto 3 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– ambiziose ma realistiche in considerazione delle circostanze particolari nello Stato membro, della natura degli interventi e delle risorse destinate alla priorità in questione;*

Or. en

**Emendamento 89**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le tappe fondamentali e gli obiettivi possono essere modificati su richiesta dello Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 26.*

Or. en